

Informazioni precontrattuali

Gentile cliente,

La ringraziamo per l'interesse dimostrato per le nostre assicurazioni sulla vita.

Prima di procedere alla stipula, la legge sul contratto di assicurazione (LCA) ci impone di fornirLe alcune informazioni sulla nostra società, in quanto controparte contraente, e sui contenuti essenziali del Suo contratto assicurativo.

Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA (di seguito denominata "Allianz Suisse") è una società anonima (SA) di diritto svizzero con sede a Wallisellen. La compagnia è sottoposta alla legislazione svizzera, in particolare alla legge federale sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), e al controllo dell'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). La legislazione in materia di vigilanza ha come scopo principale quello di tutelare gli assicurati dai rischi di insolvenza delle compagnie assicurative e da possibili abusi.

Di seguito indichiamo la ragione sociale completa e la sede centrale di Allianz Suisse:

Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA
Richtplatz 1
8304 Wallisellen

Nel preventivo e/o nella proposta troverà informazioni relative a:

- prestazioni assicurate, rischi assicurati e dati relativi alle basi tariffarie utilizzate;
- premi dovuti, tenendo conto della periodicità di pagamento (soluzione unica, annuale, semestrale, trimestrale o mensile);
- durata dell'assicurazione, con l'indicazione della data di decorrenza e scadenza dell'assicurazione, e durata del pagamento dei premi;
- protezione dei dati, incluse le regole sul trattamento dei dati personali;
- condizioni su cui si fonda il contratto assicurativo oggetto di stipula, come le condizioni generali (CG), le condizioni integrative (CI), le condizioni complementari (CC) e le condizioni particolari (CP).

Preventivo	Proposta
X	X
X	X
X	X
	X
X	X

Le basi di calcolo e i principi / metodi di ripartizione per la determinazione delle eccedenze e la partecipazione alle stesse sono riportati nelle condizioni integrative sulla partecipazione alle eccedenze.

Basi tariffarie

Preventivo, proposta e - una volta stipulata l'assicurazione - polizza riportano le basi tariffarie utilizzate per i calcoli di ciascuna tariffa.

Definizioni

- Tasso di interesse tecnico Indica il tasso di interesse utilizzato per la tariffazione delle varie prestazioni garantite.
- EKM/EKF Indicano le tabelle di mortalità su cui si basa la tariffazione delle polizze a capitalizzazione e incapacità di guadagno nell'assicurazione vita individuale. "EKM" è l'acronimo di **EinzelKapitalMänner** (Capitale individuale uomini), "EKF" di **EinzelKapitalFrauen** (Capitale individuale donne).
- EIM/EIF Indicano le tabelle di invalidità su cui si basa la tariffazione delle polizze per incapacità di guadagno nell'assicurazione vita individuale. "EIM" è l'acronimo di **EinzelInvaliditätMänner** (Invalidità individuale uomini), "EIF" di **EinzelInvaliditätFrauen** (Invalidità individuale donne).
- ERM/ERF Indicano le tabelle di mortalità generazionali su cui si basa la tariffazione delle rendite nell'assicurazione vita individuale. "ERM" è l'acronimo di **EinzelRentenMänner** (Rendita individuale uomini), "ERF" di **EinzelRentenFrauen** (Rendita individuale donne).

La presenza della sigla "AS" indica una tabella interna di Allianz Suisse. Se manca la sigla "AS" si tratta di tabelle redatte dall'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA). Il numero indica l'anno in cui la tabella è stata redatta. Le tabelle vengono generalmente costruite in base alle statistiche quinquennali più aggiornate dell'ASA.

Informazioni precontrattuali sull'assicurazione per il caso di decesso (assicurazione principale)

Oltre a quanto già presente nel preventivo e nella proposta, le condizioni generali di assicurazione riportano, ai punti indicati, informazioni su:

- Rischi assicurati
 - Punto 3.1 Prestazione in caso di decesso
 - Punto 3.2 Esenzione dal pagamento dei premi in caso di incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio
- Portata della copertura assicurativa
 - Punto 5.1 Validità territoriale della copertura assicurativa
 - Punto 6 Aumento del capitale costante per il caso di decesso (ampliamento dell'assicurazione)
 - Punto 8 Inizio della copertura assicurativa
 - Punto 9 Fine della copertura assicurativa
 - Punto 14 Riscatto ed esenzione dal pagamento dei premi dell'assicurazione
 - Punto 15 Riattivazione
- Limitazioni della copertura
 - Punto 5.2 Limitazioni della copertura assicurativa
- Obblighi del contraente
 - Punto 10 Obblighi di comunicazione e collaborazione
 - Punto 11 Classi di rischio
 - Punto 12 Finanziamento dell'assicurazione
 - Punto 13 Mora di pagamento dei premi
 - Punto 18 Obblighi in caso di violazione contrattuale involontaria
 - Punto 20 Comunicazioni
- Termine del contratto assicurativo
 - Punto 7 Revoca della proposta
 - Punto 13 Mora di pagamento dei premi
 - Punto 14 Riscatto ed esenzione dal pagamento dei premi dell'assicurazione

Per la previdenza vincolata del pilastro 3a si applicano le "Condizioni particolari (CP) - Assicurazione previdenziale vincolata (pilastro 3a)", che prevalgono sulle eventuali disposizioni di diverso contenuto di cui alle condizioni generali e alle condizioni complementari.

Riscatto

La presente assicurazione di rischio non prevede un valore di riscatto.

Conversione

Il contraente ha facoltà di richiedere per iscritto la conversione in assicurazione parzialmente o totalmente senza premi (sospensione del pagamento dei premi) e il conseguente adeguamento delle prestazioni assicurative garantite.

Con la conversione (sospensione del pagamento dei premi) si estinguono tutte le assicurazioni complementari eventualmente in essere.

In caso di conversione completa, ai fini del calcolo delle prestazioni dell'assicurazione esentata dal pagamento dei premi si considera la riserva matematica destinata al pagamento dei premi di rischio e dei costi aggiornati dovuti fino alla scadenza. In tal caso non vengono addebitati costi di stipula supplementari. Se tuttavia l'importo rimanente è insufficiente, l'assicurazione si estingue.

Condizioni generali (CG)

Assicurazione per il caso di decesso (assicurazione principale)

Edizione 06.2019

Indice

1	Descrizione del prodotto	9	Fine della copertura assicurativa
2	Fondamenti giuridici dell'assicurazione	10	Obblighi di comunicazione e collaborazione
3	Prestazioni assicurate	10.1	Obblighi di collaborazione alla stipula del contratto
3.1	Prestazione in caso di decesso	10.2	Esercizio del diritto alle prestazioni
3.2	Esenzione dal pagamento dei premi in caso di incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio	11	Classi di rischio
4	Clausola beneficiaria	12	Finanziamento dell'assicurazione
5	Portata della copertura assicurativa	12.1	Finanziamento con premi periodici
5.1	Validità territoriale della copertura assicurativa	12.2	Estremi di pagamento
5.2	Limitazioni della copertura assicurativa	13	Mora di pagamento dei premi
6	Aumento del capitale caso decesso costante (ampliamento dell'assicurazione)	14	Riscatto ed esenzione dal pagamento dei premi dell'assicurazione
6.1	Aumento collegato ad evento	14.1	Riscatto
6.2	Aumento collegato a scadenza	14.2	Sospensione del pagamento dei premi
6.3	Proposta di aumento	15	Riattivazione
6.4	Portata e limiti dell'aumento	16	La polizza quale strumento di credito
6.5	Rifiuto della proposta di aumento per motivi di salute	16.1	Prestito su polizza
6.6	Rifiuto della proposta di aumento per altri motivi	16.2	Cessione e costituzione in pegno
6.7	Condizioni per l'aumento	17	Partecipazione alle eccedenze
6.8	Annullamento dell'aumento	18	Violazione contrattuale involontaria
6.9	Aumenti non rientranti nell'ampliamento dell'assicurazione	19	Servizio militare, guerra o tumulti
7	Revoca della proposta	20	Comunicazioni
8	Inizio della copertura assicurativa	20.1	Comunicazioni del contraente
8.1	Copertura assicurativa provvisoria	20.2	Comunicazioni di Allianz Suisse
8.2	Copertura assicurativa definitiva	21	Consulenza in caso di controversia
		22	Luogo d'adempimento

Definizione di alcuni termini utilizzati nelle presenti condizioni generali:

Assicurato	Il soggetto al quale è riferito il rischio assicurato.
Beneficiario	Il soggetto o i soggetti indicati espressamente dal contraente quali destinatari, in tutto o in parte, delle prestazioni assicurative.
Compagnia assicurativa	La società di assicurazioni è Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA, di seguito denominata Allianz Suisse.
Contraente	Chi stipula con Allianz Suisse il contratto di assicurazione.
Polizza	Il documento che certifica il contenuto del contratto stipulato tra contraente e Allianz Suisse.
Previdenza libera	Per previdenza libera (pilastro 3b) si intendono tutte le misure di previdenza individuale privata adottate nell'ambito del sistema a tre pilastri, esclusa la previdenza vincolata (pilastro 3a). Fra queste rientrano, in particolare, anche le assicurazioni sulla vita.
Previdenza vincolata	La previdenza vincolata (pilastro 3a) è parte integrante del sistema a tre pilastri. Chi esercita attività lavorativa soggetta a imposta può optare per una previdenza privata, beneficiando di particolari agevolazioni fiscali relativamente ai premi versati. I fondi previdenziali servono esclusivamente e irrevocabilmente per la previdenza e, in sede di rimborso, sono tassabili integralmente come reddito.
Proposta	È il documento con cui il contraente richiede ad Allianz Suisse la copertura assicurativa. Essa contiene informazioni importanti per la verifica del rischio assicurativo.
Valore di conversione	Il valore di conversione corrisponde al capitale adeguato per il caso di decesso e si applica qualora il contraente venga esonerato dal pagamento di ulteriori premi.
Valuta del contratto	La valuta in cui vengono espressi le prestazioni assicurate e i premi. Tutti i pagamenti relativi al contratto stipulato vengono effettuati in questa valuta.

La forma maschile utilizzata nelle presenti condizioni generali si intende riferita anche alle persone di sesso femminile.

1 Descrizione del prodotto

L'assicurazione per il caso di decesso prevede l'erogazione della somma assicurata garantita nel caso in cui l'assicurato muoia durante il periodo di assicurazione. Tale somma garantita può essere stabilita in forma di erogazione costante o decrescente. Se alla scadenza dell'assicurazione l'assicurato è ancora in vita, non è prevista alcuna erogazione.

La prestazione viene erogata sotto forma di versamento unico, a prescindere da eventuali altre prestazioni corrisposte da terzi.

Il contraente ha facoltà di stipulare l'assicurazione per il caso di decesso come previdenza vincolata (pilastro 3a) o come previdenza libera (pilastro 3b).

L'assicurazione viene finanziata tramite il versamento periodico di un premio.

2 Fondamenti giuridici dell'assicurazione

I diritti e i doveri derivanti dal contratto di assicurazione sono definiti nella polizza, nelle presenti condizioni generali e nelle condizioni integrative. Salvo diversamente ed esplicitamente pattuito, il contratto di assicurazione si intende disciplinato dalla legge svizzera e, in particolare, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). Eventuali accordi speciali sono validi solo se confermati per iscritto dalla sede principale di Allianz Suisse.

In caso di divergenza con le disposizioni della LCA, per i contraenti domiciliati nel Principato del Liechtenstein si applicano le norme cogenti previste dall'ordinamento del Liechtenstein. Questo non vale tuttavia per i cittadini svizzeri domiciliati nel Principato del Liechtenstein.

Nel caso dei contratti di previdenza vincolata le deroghe previste dalle "Condizioni particolari (CP) - Assicurazione previdenziale vincolata (pilastro 3a)" prevalgono sulle presenti condizioni generali.

3 Prestazioni assicurate

3.1 Prestazione in caso di decesso

In caso di decesso dell'assicurato in corso di contratto Allianz Suisse versa il capitale costante previsto per il caso di decesso indicato in polizza. Se è stata pattuita un'erogazione decrescente, la polizza indicherà il decremento annuo.

3.2 Esenzione dal pagamento dei premi in caso di incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio

Se è stata pattuita l'esenzione dai premi in caso di incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio, Allianz Suisse si fa carico del pagamento dei premi secondo quanto previsto dalle "Condizioni complementari (CC) - Esenzione dal pagamento dei premi per incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio".

4 Clausola beneficiaria

Tramite comunicazione scritta o disposizione testamentaria, il contraente nomina i beneficiari che percepiranno le prestazioni maturate in caso di decesso. La clausola beneficiaria può essere revocata o modificata in qualsiasi momento dal contraente tramite comunicazione scritta ad Allianz Suisse. Tale diritto decade con la morte del contraente. Il diritto di revocare la clausola beneficiaria decade inoltre se il contraente ha rinunciato alla revoca, convalidando tale opzione con la propria firma sulla polizza, e ha consegnato la polizza al beneficiario.

Il tutto con riserva di deroga secondo quanto previsto nelle "Condizioni particolari (CP) - Assicurazione previdenziale vincolata (pilastro 3a)".

5 Portata della copertura assicurativa

5.1 Validità territoriale della copertura assicurativa

La copertura assicurativa pattuita è valida in tutto il mondo.

5.2 Limitazioni della copertura assicurativa

Non vi è copertura se:

- il decesso dell'assicurato viene provocato intenzionalmente da un avente diritto; oppure se
- l'assicurato muore in seguito a suicidio o per le conseguenze di un tentativo di suicidio durante il periodo di copertura provvisoria o prima che siano trascorsi tre anni dall'inizio della copertura definitiva; in tale caso non sussiste alcun diritto a prestazioni. Lo stesso dicasi dopo una variazione contrattuale concernente un aumento del capitale assicurato in caso di decesso; oppure se
- l'assicurato, prima che siano passati tre anni da una riattivazione dell'assicurazione, muore per suicidio o per le conseguenze di un tentativo di suicidio; in tale caso sussiste un diritto a prestazioni di

importo corrispondente all'assicurazione esente da premi.

In caso di suicidio dopo tale termine, Allianz Suisse versa l'intera prestazione assicurata.

Sussiste suicidio anche se l'assicurato ha agito in stato di totale o parziale incapacità di discernimento.

Se l'assicurato muore e non sussiste copertura, non vi è diritto a prestazione.

Allianz Suisse rinuncia al diritto, previsto dalla legge, di ridurre le prestazioni qualora il decesso dell'assicurato sia stato cagionato da colpa grave.

6 Aumento del capitale caso decesso costante (ampliamento dell'assicurazione)

6.1 Aumento collegato ad evento

Dopo la scadenza del primo anno di assicurazione il contraente può richiedere un aumento del capitale costante per il caso di decesso quando l'assicurato:

- si sposa o va a costituire un'unione domestica registrata;
- ha un figlio o ne adotta uno;
- passa da un'attività di lavoro dipendente ad una indipendente;
- diventa proprietario di un'abitazione destinata a suo uso.

6.2 Aumento collegato a scadenza

Il contraente può richiedere un aumento del capitale costante per il caso di decesso:

- non prima che siano trascorsi cinque anni dall'inizio dell'assicurazione e
- successivamente ogni cinque anni.

Tale aumento collegato ad una scadenza non può più essere richiesto qualora questa possibilità non sia stata utilizzata per due volte consecutivamente.

6.3 Proposta di aumento

La proposta di aumento collegato ad evento deve essere presentata per iscritto entro sei mesi dopo il verificarsi dell'evento che lo giustifica, corredata della necessaria documentazione. In caso di sua accettazione, l'aumento ha effetto alla prima scadenza contrattuale di premio successiva al ricevimento della proposta stessa.

La proposta di aumento collegato a scadenza va presentata per iscritto nei tre mesi precedenti la relativa scadenza. In caso di sua accettazione, l'aumento ha effetto alla relativa scadenza.

In entrambi i casi l'assicurato deve accettare l'aumento per iscritto. Tale accettazione scritta va presentata dal contraente assieme alla proposta.

6.4 Portata e limiti dell'aumento

Il capitale costante per il caso di decesso può essere aumentato al massimo del 50% alla volta. La somma delle prestazioni assicurate a beneficio dell'assicurato per il caso di decesso derivanti da tutte le assicurazioni vita individuale di Allianz Suisse non può comunque superare, dopo l'aumento, i CHF 400'000.

Allianz Suisse può - anche se non è obbligata a farlo - applicare all'aumento la tariffa e le condizioni di assicurazione che sarebbero applicate ad un nuovo contratto stipulato alla data dell'aumento. In ogni caso fa fede l'età dell'assicurato nel momento dell'aumento secondo il punto 6.3. La durata non può essere prolungata oltre l'età termine contrattuale.

Sono fatte salve eventuali disposizioni divergenti delle Condizioni particolari "Assicurazione previdenziale vincolata (pilastro 3a)".

6.5 Rifiuto della proposta di aumento per motivi di salute

La proposta di aumento del capitale costante per il caso di decesso può essere respinta da Allianz Suisse per motivi di salute solo se:

- al momento della presentazione della proposta la capacità lavorativa dell'assicurato risulta limitata per motivi di salute,
- nei sei mesi precedenti la presentazione della proposta la capacità lavorativa dell'assicurato è risultata limitata per motivi di salute per almeno quattro settimane, oppure
- nei sei mesi precedenti la presentazione della proposta l'assicurato è stato in cura per motivi di salute per almeno quattro settimane.

Quando viene presentata la proposta, l'assicurato deve rispondere a tal fine a tre domande in modo veritiero.

La proposta deve considerarsi respinta qualora le risposte alle tre domande configurino la sussistenza di uno dei motivi di rifiuto previsti.

6.6 Rifiuto della proposta di aumento per altri motivi

La proposta deve considerarsi respinta da Allianz Suisse qualora, nel momento in cui viene presentata:

- l'assicurato abbia compiuto il 50° anno di età,

- l'età dell'assicurato sia tale per cui, nel momento in cui l'aumento avrebbe effetto secondo il punto 6.3, l'assicurato avrà compiuto il 50° anno di età,
- il contratto è stato esentato dai premi, in parte o interamente, a seguito di mora di pagamento dei premi o su richiesta del contraente,
- per l'assicurato, in questo o in un altro contratto assicurativo con Allianz Suisse, possano essere richieste prestazioni assicurate per incapacità di guadagno (rendita o esenzione dal pagamento dei premi) oppure un termine di attesa abbia già iniziato a decorrere,
- sia attivo un supplemento che, al momento dell'aumento come da punto 6.3, sarebbe ancora valido,
- il contraente non ha domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, oppure
- l'assicurato non ha domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

6.7 Condizioni per l'aumento

Se la proposta di aumento viene accettata, l'aumento del capitale costante per il caso di decesso avviene solo a condizione che, nel momento in cui avvenisse secondo il punto 6.3:

- non sia scattata una mora di pagamento dei premi,
- il contratto non sia stato esentato dai premi, in parte o interamente, né a seguito di mora di pagamento dei premi né su richiesta del contraente,
- per l'assicurato, in questo o in un altro contratto assicurativo con Allianz Suisse, non possano essere richieste prestazioni assicurate per incapacità di guadagno (rendita o esenzione dal pagamento dei premi) né un termine di attesa abbia già iniziato a decorrere,
- il contraente abbia domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, e
- l'assicurato abbia domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

6.8 Annullamento dell'aumento

Qualora Allianz Suisse, una volta effettuato l'aumento, dovesse accertare la sussistenza di uno dei motivi di rifiuto di cui al punto 6.6 oppure che le condizioni per l'aumento di cui al punto 6.7 non ricorrevano, l'aumento viene annullato con effetto dal momento in cui lo stesso è avvenuto ai sensi del punto 6.3.

Tuttavia qualora Allianz Suisse abbia saputo o avesse dovuto sapere della sussistenza di uno dei motivi di rifiuto di cui al punto 6.6 oppure che le condizioni per l'aumento di cui al punto 6.7 non ricorrevano, l'aumento non può essere annullato.

Qualora alle domande di cui al punto 6.5 non sia stato risposto in modo veritiero, Allianz Suisse può, in relazione all'aumento concordato, attivare le conseguenze legali derivanti dalla violazione dell'obbligo di informazione.

6.9 Aumenti non rientranti nell'ampliamento dell'assicurazione

Un eventuale aumento della prestazione assicurata per il caso di decesso non previsto dalle disposizioni che precedono richiede una proposta separata nonché una verifica dello stato di salute condotta sulla base di un questionario completo.

7 Revoca della proposta

Il contraente ha il diritto di revocare senza spese la proposta di assicurazione entro sette giorni dalla firma, fermo restando che la sua dichiarazione di revoca scritta deve pervenire alla sede principale di Allianz Suisse entro la scadenza di tale termine.

8 Inizio della copertura assicurativa

8.1 Copertura assicurativa provvisoria

Durante l'esame della proposta, Allianz Suisse garantisce una copertura assicurativa provvisoria.

Tale copertura decorre dal momento in cui la proposta scritta perviene a un'agenzia generale o alla sede centrale di Allianz Suisse, a condizione che non sia stata richiesta una decorrenza successiva.

La copertura assicurativa provvisoria non sussiste se, alla data sopra specificata, la persona da assicurare è sottoposta a cure mediche, si trova sotto controllo medico, non è pienamente abile al lavoro o se l'evento assicurato è riconducibile a cause preesistenti alla decorrenza della copertura provvisoria.

La copertura assicurativa provvisoria termina con l'inizio della copertura definitiva o con l'invio della comunicazione completa di rifiuto della proposta, in ogni caso otto settimane dopo che Allianz Suisse ha ricevuto la proposta. Se Allianz Suisse propone al contraente una modifica dell'assicurazione richiesta, la copertura assicurativa provvisoria decade non appena la proposta di variazione perviene al contraente, in ogni caso non

oltre sette giorni dopo il suo invio.

Le prestazioni derivanti dalla copertura assicurativa provvisoria sono limitate, per l'insieme di tutte le proposte presentate per lo stesso assicurato, a un massimale complessivo di 250.000 franchi. Le proposte in valuta estera vengono convertite in franchi svizzeri al corso di cambio del giorno in cui si verifica l'evento assicurato.

8.2 Copertura assicurativa definitiva

La copertura assicurativa definitiva decorre dall'accettazione scritta della proposta del contraente da parte di Allianz Suisse ovvero della controproposta di Allianz Suisse da parte del contraente, nonché dall'incasso del primo premio da parte di Allianz Suisse o dalla ricezione della polizza da parte del contraente; in ogni caso non prima della decorrenza richiesta per l'assicurazione.

9 Fine della copertura assicurativa

La copertura assicurativa cessa alla scadenza contrattuale indicata nella polizza.

Essa termina anticipatamente in caso di morte dell'assicurato oppure in caso di risoluzione del contratto a seguito di sospensione del pagamento dei premi o di disdetta.

In caso di disdetta è determinante la data indicata nella dichiarazione e, se tale informazione manca, la data in cui la dichiarazione perviene al destinatario.

10 Obblighi di comunicazione e collaborazione

10.1 Obblighi di collaborazione alla stipula del contratto

È necessario fornire risposte corrette, complete e veritiere a tutte le domande formulate da Allianz Suisse nella proposta. Anche i terzi chiamati a rispondere a eventuali domande sono tenuti a fornire informazioni corrette, complete e veritiere, poiché da tale condotta dipendono la sussistenza e la portata della copertura assicurativa.

Durante le verifiche del corretto adempimento degli obblighi di informazione in sede di stipula contrattuale, il contraente è tenuto a collaborare, a fornire tutte le informazioni richieste e a dispensare terzi dall'obbligo di riservatezza.

Qualora il contraente o i terzi non abbiano risposto alle domande in modo corretto, completo e veritiero, Allianz Suisse è autorizzata a dare disdetta del contratto tramite comunicazione scritta.

Se il contratto è stato risolto mediante disdetta, viene a decadere anche l'obbligo di prestazione di Allianz Suisse per i danni già verificatisi sulla cui insorgenza o entità abbiano influito risposte non corrette, incomplete o non veritiere alle domande.

10.2 Esercizio del diritto alle prestazioni

La morte dell'assicurato deve essere comunicata quanto prima ad Allianz Suisse, producendo l'atto di morte ufficiale. I moduli necessari per la comunicazione possono essere richiesti ad Allianz Suisse.

Allianz Suisse ha diritto a richiedere i chiarimenti, la documentazione e le perizie che giudica necessari al fine di valutare l'obbligo di prestazione. Per accertare la sussistenza del diritto alla prestazione essa può, in particolare, richiedere l'originale o una copia o fotocopia legalmente autenticata del testamento del contraente nonché un certificato ereditario.

Il diritto alla prestazione resta sospeso finché Allianz Suisse non riceve i documenti richiesti e non ha deciso in merito alla legittimità dello stesso.

Allianz Suisse eroga le prestazioni nella valuta indicata nel contratto ed esclusivamente sul conto bancario o postale svizzero indicato dall'avente diritto.

11 Classi di rischio

Ai fini del calcolo del premio Allianz Suisse costituisce classi di rischio. Il premio dipende dalla classe di rischio a cui l'assicurato viene assegnato alla stipula del contratto. L'assegnazione avviene sulla base delle indicazioni fornite dal contraente e dall'assicurato assieme alla proposta in merito a fattori di rischio e a particolari abitudini personali e determinate caratteristiche costituzionali, nonché alla presenza di determinate malattie in ambito familiare.

In caso di falsa dichiarazione resa alla stipula del contratto, il premio sarà adeguato retroattivamente, dalla data di inizio del contratto sulla base delle prestazioni assicurate ma applicando l'aliquota di premio prevista per la classe di rischio corretta.

In tal caso, il contraente è tenuto a versare, con effetto retroattivo dall'inizio del contratto, un supplemento del 50% sul premio maggiorato.

12 Finanziamento dell'assicurazione

12.1 Finanziamento con premi periodici

I premi periodici devono essere versati anticipatamente, nella valuta del contratto, con cadenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile.

Il primo premio è dovuto alla stipula del contratto. La data di scadenza e la periodicità dei premi successivi sono indicate nella polizza.

12.2 Estremi di pagamento

Tutti i versamenti devono essere effettuati sul conto indicato dalla sede centrale di Allianz Suisse.

13 Mora di pagamento dei premi

Il contraente che non adempie all'obbligo di pagamento del premio nei termini previsti riceve un sollecito con rimando alle conseguenze in caso di mora. Gli eventuali costi connessi al sollecito sono a suo carico.

Se il contraente non provvede al pagamento entro quattordici giorni dall'invio del sollecito e se, alla scadenza di tale termine, l'assicurazione ha un valore di conversione, essa viene convertita in una assicurazione senza premi con adeguamento delle prestazioni secondo quanto previsto al punto 14.

Se non dispone di alcun valore di conversione, l'assicurazione si estingue.

14 Riscatto ed esenzione dal pagamento dei premi dell'assicurazione

14.1 Riscatto

L'assicurazione per il caso di decesso non è riscattabile.

14.2 Sospensione del pagamento dei premi

Il contraente ha facoltà di richiedere per iscritto la conversione in assicurazione parzialmente o totalmente senza premi (sospensione del pagamento dei premi) e il conseguente adeguamento delle prestazioni assicurative garantite.

Ai fini del calcolo delle prestazioni dell'assicurazione esentata dal pagamento dei premi si considera l'eventuale riserva matematica disponibile per il pagamento dei premi di rischio e dei costi aggiornati dovuti fino alla scadenza. In tal caso non vengono addebitati costi di stipula supplementari.

Se il valore di conversione è inferiore all'importo minimo valido alla data di sospensione, l'assicurazione si estingue, salvo il contraente persista nella richiesta di conversione.

In caso di conversione si estinguono tutte le assicurazioni complementari eventualmente in essere.

15 Riattivazione

Il contraente può richiedere ad Allianz Suisse che un contratto non più in vigore o convertito in contratto con esenzione dai premi venga riattivato alle condizioni precedenti se è trascorso meno di un anno dalla scadenza del primo premio non pagato.

Allianz Suisse ha facoltà di respingere la richiesta di riattivazione.

Se la richiesta del contraente non viene respinta, la riattivazione ha luogo solo ad avvenuto pagamento di tutti i premi non ancora versati prima e dopo l'esenzione.

Se il pagamento della differenza avviene a distanza di oltre un anno dalla scadenza del primo premio non versato, la richiesta di riattivazione si intende respinta.

16 La polizza quale strumento di credito

16.1 Prestito su polizza

Sulle assicurazioni per il caso di decesso Allianz Suisse non concede prestiti a interesse.

16.2 Cessione e costituzione in pegno

Il contraente ha facoltà di cedere a un terzo o costituire in pegno il diritto assicurativo derivante da una polizza di previdenza libera.

Cessione e costituzione in pegno richiedono obbligatoriamente la forma scritta, la consegna della polizza al soggetto terzo e la notifica scritta ad Allianz Suisse.

Il tutto con riserva di deroga secondo quanto previsto nelle "Condizioni particolari (CP) - Assicurazione previdenziale vincolata (pilastr 3a)".

17 Partecipazione alle eccedenze

L'assicurazione partecipa alle eccedenze di Allianz Suisse. I dettagli sono regolati nelle condizioni integrative sulla partecipazione alle eccedenze.

18 Violazione contrattuale involontaria

Se Allianz Suisse e il contraente hanno pattuito che il contraente stesso sia privato di un diritto o limitato nell'esercizio di tale diritto in seguito alla violazione di un obbligo, tale sanzione non viene applicata se il contraente dimostra che, date le circostanze, la violazione è da considerarsi involontaria. In caso di inosservanza involontaria di una scadenza, l'atto dovuto deve essere eseguito tempestivamente.

19 Servizio militare, guerra o tumulti

Le seguenti disposizioni concernenti il rapporto contrattuale in caso di guerra valgono per tutte le assicurazioni con prestazioni per il caso di morte di tutte le società di assicurazioni sulla vita operanti in Svizzera.

Il servizio attivo in difesa della neutralità svizzera o per mantenere l'ordine interno - senza operazioni belliche sia nell'uno che nell'altro caso - è considerato servizio militare in tempo di pace e come tale è senz'altro incluso nell'assicurazione nel quadro delle Condizioni generali di assicurazione.

Se la Svizzera entra in guerra o si trova coinvolta in operazioni belliche, dall'inizio della guerra è dovuta una quota unica di guerra che diviene esigibile un anno dopo la fine del conflitto, a prescindere dal fatto che l'assicurato vi prenda parte o meno e che si trovi in Svizzera o all'estero.

La quota unica di guerra serve a coprire i danni causati direttamente o indirettamente dal conflitto, a condizione che essi riguardino le assicurazioni per le quali valgono le presenti disposizioni. Allianz Suisse, di concerto con l'Autorità svizzera di sorveglianza, constata i danni di guerra e i fondi di copertura disponibili; fissa, inoltre, la quota unica di guerra e le possibilità di ammortamento della stessa, riducendo eventualmente le prestazioni assicurative.

Se le prestazioni assicurate maturano prima che sia stata fissata la quota unica di guerra, Allianz Suisse ha facoltà di differirne parzialmente il pagamento fino a un anno dopo la fine del conflitto. L'ammontare differibile della prestazione e il relativo tasso di interesse vengono fissati da Allianz Suisse, di concerto con l'Autorità svizzera di sorveglianza.

I giorni di inizio e fine della guerra ai sensi delle suddette disposizioni vengono fissati dall'Autorità svizzera di sorveglianza.

Se l'assicurato prende parte a un conflitto armato o a operazioni belliche, senza che la Svizzera sia direttamente coinvolta nel conflitto o in operazioni belliche, e decede durante tale guerra o entro sei mesi dalla stipula della pace o dalla fine delle operazioni belliche, Allianz Suisse è tenuta al pagamento della riserva matematica calcolata al giorno del decesso, in ogni caso al massimo fino a concorrenza della prestazione assicurata per il caso di morte. Se sono assicurate rendite ai superstiti, al posto della riserva matematica saranno pagate le rendite calcolate al giorno del decesso, in ogni caso fino a concorrenza delle rendite assicurate.

Allianz Suisse si riserva il diritto di modificare, di concerto con l'Autorità svizzera di sorveglianza, le disposizioni del presente articolo e di applicarle anche alla presente assicurazione. Restano inoltre espressamente riservate le disposizioni di legge e amministrative emanate in caso di guerra, in particolare quelle sul riscatto dell'assicurazione.

20 Comunicazioni

20.1 Comunicazioni del contraente

Le comunicazioni devono essere inoltrate per iscritto alla sede principale di Allianz Suisse.

20.2 Comunicazioni di Allianz Suisse

In caso di domicilio all'estero, fatta eccezione per il Principato del Liechtenstein, Allianz Suisse può pretendere che il contraente designi un rappresentante in Svizzera a cui possano essere inviate, con piena efficacia giuridica, tutte le comunicazioni.

Allianz Suisse ha il diritto di inviare le comunicazioni all'ultimo indirizzo ad essa noto del contraente oppure del suo rappresentante in Svizzera.

21 Consulenza in caso di controversia

In caso di controversia fra il contraente e Allianz Suisse, la fondazione Ombudsman dell'assicurazione privata offre un servizio di consulenza gratuita.

Svizzera tedesca: Ombudsman der Privatversicherung
Postfach
8022 Zürich

Svizzera romanda: Ombudsman de l'assurance privée
case postale 2608
1002 Lausanne

Ticino: Ombudsman dell'assicurazione privata
casella postale
6903 Lugano

22 Luogo d'adempimento

Luogo di adempimento degli obblighi del contraente è la sede centrale di Allianz Suisse. Per gli adempimenti di Allianz Suisse è la sede dell'avente diritto in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

Se il contraente è domiciliato all'estero, il luogo d'adempimento degli obblighi di Allianz Suisse è la sede centrale di Allianz Suisse.